

Crediti d'imposta "Caro energia". La procedura per l'invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge "Aiuti-Ter" e "Quater" | Le nuove scadenze per l'utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge "[Aiuti-Ter](#)" e "[Quater](#)", hanno riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

- a)** credito d'imposta a favore delle imprese **"energivore"** (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), pari al 40% delle spese sostenute;
- b)** credito d'imposta a favore delle imprese **a forte consumo di gas naturale** (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), pari al 40% delle spese sostenute;
- c)** credito d'imposta a favore delle imprese **non energivore** (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), pari al 30% delle spese sostenute;
- d)** credito d'imposta a favore delle imprese *diverse da*

quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), pari al 40% delle spese sostenute;

e) credito d'imposta per l'**acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca** (quarto trimestre 2022), di cui all'articolo 2 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), pari al 20% delle spese sostenute.

I citati crediti d'imposta di cui alle precedenti lettere **da a) a d)** sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, **entro il 30 giugno 2023**; il credito d'imposta di cui alla lettera **e)** è utilizzabile **entro il 31 marzo 2023**.

In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile ***“solo per intero”*** dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, **entro gli stessi termini**;

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-

bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;

- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022](#) sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti **nel primo e nel secondo trimestre 2022**. Con il [provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022](#), le citate disposizioni attuative sono state estese a **ulteriori crediti d'imposta**, indicati al punto 1.1 del medesimo [provvedimento](#).

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022](#), le disposizioni attuative del richiamato [provvedimento del 30 giugno 2022](#) sono estese agli ulteriori crediti d'imposta di cui alle lettere **da a) ad e)**, evidenziando, però, le **diverse scadenze** stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari. Inoltre, il provvedimento recepisce le nuove scadenze previste, dall'articolo 1, commi 3 e 4, del **decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022**, cd "Aiuti-

quater", per l'utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per **il terzo trimestre 2022**.

Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta di cui alle lettere **da a) ad e)**, con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022](#) sono approvate le nuove versioni del *"Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta"*, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato [provvedimento del 6 ottobre 2022](#).

Termini di comunicazione della cessione dei nuovi crediti d'imposta

La cessione è comunicata all'Agenzia delle entrate dal 6 dicembre 2022 al:

- **21 giugno 2023**, per i crediti d'imposta di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Entro lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del [provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022](#).
- **22 marzo 2023**, per il credito d'imposta di cui alla lettera *e)*.